



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione



Indice

Capitolo I - Disposizioni generali	2
art. 1 Campo di applicazione	2
Capitolo II - Competenze comunali	2
art. 2 Competenze del Municipio	2
art. 3 Competenze delegate ai servizi	2
Capitolo III - Disposizioni varie	3
art. 4 Notifica dell'attività (art. 22 Lear, art. 41 RLear)	3
art. 5 Deroghe di orario (art. 35 Lear)	3
art. 6 Permessi speciali (art. 27-31 Lear)	3
art. 7 Estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 Lear)	3
art. 8 Rispetto della quiete	3
Capitolo IV - Eventi	3
art. 9 In generale	3
art. 10 Autorizzazione	4
Capitolo V - Tasse	4
art. 11 Tassa per permessi speciali (art. 66 RLear)	4
art. 12 Tassa per deroghe d'orario (art. 65 RLear)	4
art. 13 Tassa per l'estensione dei posti esterni (art. 67 RLear)	4
art. 14 Tassa per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 68 RLear)	4
art. 15 Spese di cancelleria e tassa di controllo	5
Capitolo VI - Sanzioni	5
art. 16 Multe	5
art. 17 Revoche	5
art. 18 Sospensione della possibilità di organizzare eventi	5
Capitolo VII - Disposizioni finali	5
art. 19 Rimedi di diritto	5
art. 20 Abrogazione ed entrata in vigore	5

Il Municipio, richiamati la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear), il Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear), gli art. 107 cpv. 2 lett. a) e b), 192 LOC e 118 Regolamento comunale,

ordina:

Capitolo I - Disposizioni generali

art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le materie di competenza comunale delegate dalla Lear al Municipio.

Capitolo II -Competenze comunali

art. 2 Competenze del Municipio

¹Il Municipio esercita le competenze ad esso attribuite dalla Lear e dal RLear.

²Il Municipio può delegare le proprie competenze ai Servizi dell'amministrazione comunale.

art. 3 Competenze delegate ai servizi

¹L'esercizio delle seguenti competenze conferite ai Municipi dalla Lear e dal RLear è delegato alla Polizia comunale:

- a. ricezione delle notifiche delle attività da parte dei gestori (art. 22 Lear e art. 41 RLear);
- b. imposizione di misure a tutela dell'ordine e della quiete pubblici (art. 25 cpv. 4 e 5 Lear);
- c. rilascio di permessi speciali (art. 27-31 Lear);
- d. autorizzazione dell'estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 Lear);
- e. limitazioni alla vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni (art. 34 Lear);
- f. rilascio di deroghe di orario durante occasioni straordinarie (art. 35 Lear);
- g. avvio delle procedure di contravvenzione di competenza municipale (art. 47 Lear);
- h. avviso di sospensione dell'attività al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale, in caso di chiusura di un esercizio per un periodo superiore a 60 giorni (art. 30 RLear);
- i. prelievo delle tasse per deroghe d'orario (art. 65 RLear), delle tasse per permessi speciali (art. 66 RLear), delle tasse per estensione dei posti esterni (art. 67 RLear).

²L'esercizio delle seguenti competenze è delegato al Settore edilizia privata:

- a. rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 8 Lear e art. 21 RLear);
- b. verifica della conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (art. 1 cpv. 3 lett. a RLear);
- c. definizione della capacità ricettiva e commisurazione del numero dei servizi igienici (art. 22 e 23 RLear);
- d. competenza in relazione alla denominazione degli esercizi pubblici (art. 36 Lear);
- e. prelievo della tassa per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 68 RLear);
- f. rilascio delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari, tenuto conto dell'art. 52 RLear;
- g. accesso alla banca dati cantonale quale ufficio preposto alle verifiche strutturali (art. 56 cpv. 2 RLear);

³Valgono, inoltre, le deleghe previste dall'Ordinanza municipale concernente le deleghe di competenze operative e in materia di spesa.

Capitolo III - Disposizioni varie

art. 4 Notifica dell'attività (art. 22 Lear, art. 41 RLear)

¹Il gestore ha l'obbligo di notificare alla Polizia comunale entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno seguente:

- a. gli orari di apertura e di chiusura;
- b. i giorni di riposo settimanale;
- c. i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale se possibile con almeno 15 giorni di preavviso.

³Eventuali aperture oltre gli orari o chiusure anticipate ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 e 3 RLear, vanno notificate tempestivamente alla Polizia comunale.

art. 5 Deroghe di orario (art. 35 Lear)

¹Il Municipio può concedere deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

²Le richieste di deroga devono pervenire alla Polizia comunale con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.

³La concessione di deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno e per quello all'esterno.

art. 6 Permessi speciali (art. 27-31 Lear)

Le domande di permessi speciali devono pervenire alla Polizia comunale almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio dell'occasione straordinaria.

art. 7 Estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 Lear)

Le domande di estensione straordinaria dei posti devono pervenire alla Polizia comunale almeno 10 giorni lavorativi prima della data richiesta.

art. 8 Rispetto della quiete

¹Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo non devono provocare disturbo a terzi.

²Dopo le ore 23:00 sono ammessi solo rumori all'interno e nel rispetto della quiete notturna. La Polizia comunale può autorizzare eccezioni.

Capitolo IV - Eventi

art. 9 In generale

¹L'organizzazione di eventi straordinari, quali ad esempio serate musicali, dj set, karaoke, feste e manifestazioni che determinano un'utilizzazione accresciuta dell'esercizio pubblico, soggiace ad autorizzazione municipale.

²Sono in particolare eventi straordinari e soggetti ad autorizzazione, quelli che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a. svolgimento di attività non relative alla normale attività di esercizio pubblico, quali serate musicali, dj set, karaoke, feste e manifestazioni;
- b. è prevedibile una forte affluenza di avventori;
- c. è necessario implementare un dispositivo di sicurezza accresciuto;

- d. richiedono il rilascio di autorizzazioni all'utilizzo di apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo dopo le ore 23:00 ai sensi della presente Ordinanza;
- e. prevedono un'autorizzazione all'estensione dell'uso dell'area pubblica/privata.
- f. è previsto il superamento di decibel 93.

³Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete, dell'ordine pubblico e per assicurare il rispetto delle normative sulla polizia del fuoco.

⁴Il regolare svolgimento di eventi che determinano un rilevante cambiamento di utilizzazione, presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione. Alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle disposizioni vigenti contro l'inquinamento fonico.

art. 10 Autorizzazione

¹La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Polizia comunale almeno 7 giorni lavorativi prima dell'evento occasionale, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a. giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b. numero degli avventori previsti;
- c. misure previste per garantire la sicurezza.

²L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni e deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³Il mancato rispetto dell'ordine pubblico, di particolari disposizioni rilasciate oppure di problematiche reiterate relative al disturbo della quiete pubblica può comportare il diniego di un'autorizzazione straordinaria così come la messa in atto di misure straordinarie.

⁴L'organizzatore ha l'obbligo di informare a livello capillare il vicinato rispetto all'attività straordinaria dell'esercizio pubblico.

Capitolo V - Tasse

art. 11 Tassa per permessi speciali (art. 66 RLear)

¹La tassa per il rilascio di permessi speciali ammonta a CHF 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 1'000.00.

²In casi particolari il Municipio può rinunciare a prelevare una tassa.

art. 12 Tassa per deroghe d'orario (art. 65 RLear)

¹La tassa per deroga d'orario ammonta a CHF 60.00 per ora.

²In casi particolari il Municipio può rinunciare a prelevare una tassa.

art. 13 Tassa per l'estensione dei posti esterni (art. 67 RLear)

¹La tassa per l'estensione dei posti esterni ammonta a CHF 60.00 al giorno, ritenuto un massimo di CHF 1'000.00 annui.

²Per la messa a disposizione di suolo pubblico valgono le prescrizioni e le tasse fissate dall'Ordinanza municipale concernente le tasse per l'uso dell'area pubblica.

art. 14 Tassa per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 68 RLear)

Per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali è prelevata una tassa di CHF 50.00.

art. 15 Spese di cancelleria e tassa di controllo

¹Per il rilascio di dichiarazioni, attestazioni, fotocopie o altre spese di cancelleria, è prelevata una tassa da CHF 1.00 a CHF 500.00, calcolata tenendo conto delle prestazioni richieste all'amministrazione comunale.

²Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa, tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità, nel rispetto dell'Ordinanza di applicazione del Regolamento sulle tasse per prestazioni particolari della polizia comunale. La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Capitolo VI - Sanzioni

art. 16 Multe

¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza.

²Le altre infrazioni sono punite dalla Polizia cantonale, Servizio Autorizzazioni, commercio e giochi.

art. 17 Revoche

¹I permessi speciali e le concessioni di deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a. Per ottenerli sono state fornite dichiarazioni che non corrispondono al vero;
- b. In caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblici.

²In caso di revoca, le tasse pagate per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni non vengono restituite.

art. 18 Sospensione della possibilità di organizzare eventi

Il Municipio può sospendere per un periodo di tempo determinato e fino ad un massimo di un anno, l'organizzazione di qualsiasi evento in caso di ripetute violazioni alle disposizioni applicabili in materia di ordine pubblico.

Capitolo VII - Disposizioni finali

art. 19 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni delegate a un servizio comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini prescritti dalle leggi applicabili.

³La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

art. 20 Abrogazione ed entrata in vigore

La presente ordinanza abroga l'ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici dell'ex Comune di Bellinzona e ogni altra disposizione incompatibile o contraria. Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 4427 dell'8 ottobre 2025

In pubblicazione all'albo comunale dal 14 ottobre 2025 al 12 novembre 2025